



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## FOGLIO D'ORDINI N. 5

Roma, 4 giugno 2020

**Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Stazione di Soccorso Alpino inclusi**

**N. 5 – I Reparto – Ufficio Recadd– Oggetto: Concorso straordinario, per titoli ed esami, per n. 70 sottotenenti del ruolo normale – comparto speciale riservato ai luogotenenti del Corpo della Guardia di finanza in servizio permanente con almeno tre anni di anzianità nel grado per l'anno 2020.**

### IL COMANDANTE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “*Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di Finanza*”;

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige*”, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza”*;

**VISTA** la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”*;

**VISTA** la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’articolo 4, recante *“Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante *“Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di Finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**VISTO** l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;

**VISTA** la legge 21 luglio 2016, n. 145, e, in particolare, l’articolo 12, recante *“Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”*;

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

**VISTO** il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 259 rubricato “*Misure urgenti per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali*”;

**TENUTO CONTO** che le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 34 del 2020 prevedono lo svolgimento delle attività concorsuali nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di Finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

**RITENUTO** di dover riservare un posto in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1979, n. 752,

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1**

#### **Posti a concorso**

1. È indetto un concorso straordinario interno, per titoli ed esami, per n. 70 sottotenenti del ruolo normale – comparto speciale della Guardia di finanza riservato ai luogotenenti in servizio permanente per l'anno 2020.
2. Dei n. 70 posti disponibili:
  - a) n. 8 sono riservati ai luogotenenti in possesso di specializzazioni del comparto aeronavale di cui:
    - 1) n. 3 ai titolari di specializzazioni del servizio aereo;
    - 2) n. 5 ai titolari di specializzazioni del servizio navale;
  - b) n. 62 sono destinati agli altri luogotenenti del Corpo.

Di tali posti n. 1 è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso o superiore.

3. Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie/riserve e dei servizi di cui al comma 2.
4. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 12, 13 e 16, risultino impiegati in missioni internazionali all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati alla relativa attività addestrativa, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19.

5. Lo svolgimento del concorso comprende:
  - a) una prova preliminare, eventuale;
  - b) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo;
  - c) la valutazione dei titoli;
  - d) una prova orale.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all'evoluzione del contesto emergenziale relativo alla diffusione del COVID-19, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori.

## **Art. 2**

### **Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso**

1. Possono partecipare al concorso i luogotenenti del Corpo in servizio permanente che:
  - a) alla data di indizione del presente bando, abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado. Non sono presi in considerazione, ai fini del computo della predetta permanenza giuridica minima nel grado, tutti i periodi di assenza dal servizio che comportano una detrazione di anzianità;
  - b) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute;
  - c) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
  - d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

- e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
  - f) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  - g) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente;
  - h) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
  - i) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  - j) non siano sospesi dall'impiego o dal servizio o in aspettativa.
2. I concorrenti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), devono altresì:
- a) essere in possesso di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo;
  - b) essere stati impiegati nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, quali specializzati nel relativo servizio. Ai fini del calcolo del periodo, sarà tenuto in considerazione anche l'impiego in più specializzazioni del medesimo settore aereo o navale.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

### **Art. 3** **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) assegnata dal Corpo, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *form* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
  - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
  - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.

4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, a mezzo della propria PEC istituzionale, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsotraordinarioRN2020@pec.gdf.it* entro le ore 14:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
6. I concorrenti che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notificare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovrà essere, altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo articolo 4, comma 1, lettera l). Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1 e 5.
8. Eventuali variazioni di Reparto di appartenenza intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 e 5 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsotraordinarioRN2020@pec.gdf.it*.

#### **Art. 4**

##### **Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve indicare/dichiarare nella domanda:
  - a) cognome, nome, decorrenza giuridica nel grado di luogotenente, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
  - b) il Reparto cui è in forza;
  - c) la categoria di posti per la quale concorre;
  - d) se concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a):
    - 1) la specializzazione di cui è in possesso;
    - 2) di essere stato impiegato nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, quale specializzato nel relativo servizio;
  - e) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando l'Istituto presso il quale è stato conseguito;

- f) di essere luogotenente in servizio permanente con decorrenza giuridica con almeno tre anni di anzianità nel grado;
  - g) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
  - h) di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
  - i) di non essere imputato, non essere stato condannato, né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
  - j) il numero degli eventuali figli a carico;
  - k) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
  - l) di essere a conoscenza che, al termine della prevista attività addestrativa, potrà essere impiegato, compatibilmente con le esigenze di servizio, presso Reparti ubicati:
    - 1) nella provincia ove prestava servizio al momento di inizio dell'attività addestrativa ovvero in quelle viciniori;
    - 2) in province diverse da quelle di cui al precedente punto 1) eventualmente indicate come di gradimento ovvero viciniori;
  - m) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
  - n) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
  - o) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente;
  - p) di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
  - q) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  - r) di non essere sospeso dall'impiego o in servizio o in aspettativa;
  - s) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero.
2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 14, 18 e 20 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), la modalità di notifica del relativo esito e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli, le modalità di notifica della graduatoria unica di merito nonché l'attività addestrativa e la nomina a sottotenente del ruolo normale – comparto speciale.
3. Gli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, nella domanda, gli estremi e il livello del titolo

in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova orale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d).

4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
  - a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 23 del bando di concorso;
  - b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

### **Art. 5**

#### **Cause di archiviazione della domanda**

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1 e 5, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
  - a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
  - b) non siano corredate dal *PDF* generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento, se previsto;
  - c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;
  - d) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsostraordinarioRN2020@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*".
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

### **Art. 6**

#### **Incombenze dei Reparti**

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere:

- a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 3, comma 1;
  - b) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione.
2. I Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
- a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti, previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso;
  - b) i nominativi dei concorrenti che, concorso durante siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
  - c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

### **Art. 7**

#### **Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 14, le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del Comandante Generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento a ciascun candidato idoneo alla prova preliminare, qualora svolta, devono:
  - a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
  - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
  - c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
  - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex art. 10* norme di attuazione del *“Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza”*);
  - e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

### **Art. 8**

#### **Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita, in relazione alle esigenze concorsuali, nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
  - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza,

membri;

- b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, di grado non inferiore a capitano.
- Per l'effettuazione della prova orale dei candidati che concorrono per i posti riservati al servizio aereo o al servizio navale, la sottocommissione di cui al precedente comma 1, lettera a), è integrata da un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato nel relativo servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
- a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento;
  - b) dell'ausilio di esperti;
  - c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
- a) lettera a) è integrata per l'eventuale valutazione della prova orale dei candidati che la sosterranno in lingua tedesca da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della medesima lingua straniera;
  - b) lettera b), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

### **Art. 9**

#### **Adempimenti delle sottocommissioni**

- 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
- 2. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

### **Art. 10**

#### **Esclusione dal concorso**

- 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.
- 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
- 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

### **Art. 11**

#### **Documento di identificazione**

1. A ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

### **Art. 12**

#### **Prova preliminare**

1. I concorrenti che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), costituito:
  - a) per il 15% da domande dirette ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;
  - b) per la restante parte da *test* tesi a verificare, per ciascuna categoria e riserva di posti di cui al comma 2 dell'articolo 1, il grado di preparazione giuridica e tecnico-professionale.

2. Con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666) saranno resi noti, a cura del Centro di Reclutamento – almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova preliminare – la sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1 con l'indicazione della relativa data di convocazione e le modalità di svolgimento della fase selettiva.

Con ulteriore analogo avviso potranno essere comunicate eventuali variazioni, anche dovute alla nota emergenza epidemiologica da "COVID-19".

3. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero di domande validamente presentate sia superiore a 250. In ogni caso, non saranno sottoposti alla predetta prova i candidati che concorrono per le categorie e i servizi per i quali il numero di domande validamente presentate sia inferiore a:
  - a) n. 11 per i posti riservati al servizio aereo;
  - b) n. 19 per i posti riservati al servizio navale;
  - c) n. 220 per i restanti posti a concorso.

Di tale circostanza sarà data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2. In caso di mancato svolgimento della predetta prova preliminare, i candidati, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 13 secondo il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso.

4. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

6. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, per il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), di sostenere la prevista prova orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova preliminare.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete *intranet* del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi all'accertamento dell'idoneità attitudinale i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
  - a) n. 9 posizioni, per coloro che concorrono per i posti riservati al servizio aereo;
  - b) n. 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti riservati al servizio navale;
  - c) n. 186 posizioni, per coloro che concorrono per i restanti posti a concorso.Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. I candidati risultati idonei alla prova preliminare, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito della prova stessa, per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 13.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

- b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

### **Art. 13**

#### **Accertamento dell'idoneità attitudinale**

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
  - a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
  - b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
  - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
  - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
  - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
  - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
  - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
5. All'esito dell'accertamento attitudinale, i candidati:
  - a) idonei, sono ammessi a sostenere la prova orale presso la sede e secondo il calendario di convocazione definito dal Centro di Reclutamento che sarà reso disponibile, entro il secondo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) all'ultima giornata di svolgimento del predetto accertamento, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).  
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti;
  - b) non idonei, sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'articolo 12.

## **Art. 14**

### **Valutazione dei titoli**

1. La sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 13, attribuendo a ciascun concorrente un punteggio complessivo non superiore a 20 punti determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 2.
2. I titoli maggiorativi e/o preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero inviare tramite la propria casella istituzionale P.E.C. all'indirizzo di Posta elettronica certificata *concorsotraordinarioRN2020@pec.gdf.it* entro quindici giorni solari successivi alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova preliminare di cui all'articolo 12, comma 12 ovvero di cui al comma 2 del medesimo articolo, qualora la predetta prova non fosse svolta, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Non saranno oggetto di valutazione quei titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre il predetto termine.

4. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle detrazioni riportate nell'allegato 2, il candidato consegua un punteggio negativo nella valutazione dei titoli, allo stesso, in sede di redazione della graduatoria unica di merito, non verrà attribuito alcun punteggio.
5. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati almeno dieci giorni prima della data di inizio della prova orale, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666) che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **Art. 15**

### **Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo**

1. I concorrenti idonei all'accertamento dell'idoneità attitudinale possono fruire della licenza straordinaria per esami militari fino a un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore, per la preparazione agli esami orali.
2. Qualora il concorrente, non si presenti alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

**Art. 16**  
**Prova orale**

1. La prova orale, che ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 20 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui agli allegati 4, 5 e 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce a ogni concorrente un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla terza cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i concorrenti che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
5. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
6. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", a modalità telematiche. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.
7. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

**Art. 17**  
**Mancata presentazione e differimento del candidato**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli articoli 12 (se effettuata), 13 e 16, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 8, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati alla prova preliminare (se effettuata), all'accertamento dell'idoneità attitudinale e alla prova orale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del relativo calendario.
3. Le istanze, devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo del Centro di Reclutamento *concorsotraordinarioRN2020@pec.gdf.it*.  
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
6. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del "COVID-19", a una o più prove concorsuali di cui al comma 1 sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove non effettuate nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.

L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsotraordinarioRN2020@pec.gdf.it* e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.

Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

### **Art. 18**

#### **Graduatoria unica di merito**

1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 5, a esclusione della lettera c).
3. Il punteggio di merito complessivo è dato dalla somma aritmetica dei seguenti valori numerici:
  - a) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
  - b) voto, convertito in ventesimi e arrotondato alla terza cifra decimale, ottenuto alla prova orale.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 19.

Tale graduatoria è pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

### **Art. 19**

#### **Vincitori del concorso**

1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 18, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna delle categorie e dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il candidato, concorrente per il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), non beneficia di tale riserva laddove risulti privo dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo

grado o superiore. In tal caso, lo stesso è comunque iscritto nella graduatoria unica di merito nell'ordine del punteggio conseguito.

La riserva di posti sarà soddisfatta conteggiando tra il beneficiario della stessa anche il concorrente che, nella graduatoria unica di merito, si collochi già in posizione utile per essere nominato vincitore.

3. Qualora il predetto posto riservato di cui al comma 2, non possa essere ricoperto per mancanza del candidato idoneo, lo stesso sarà conferito ad altro candidato concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), iscritto nella graduatoria unica di merito, nell'ordine della stessa.
4. Qualora, per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
  - a) i posti per uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le unità disponibili sono conferite in aumento:
    - 1) all'altro servizio a concorso;
    - 2) ai restanti posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);
  - b) i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), secondo il seguente ordine di priorità:
    - 1) servizio navale;
    - 2) servizio aereo.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso secondo l'ordine della graduatoria unica di merito e nel rispetto dei criteri di riassegnazione dei posti di cui ai precedenti commi 3 e 4. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, la relativa graduatoria cessa di avere validità.
6. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

## **Art. 20**

### **Attività addestrativa e nomina a sottotenente del ruolo normale – comparto speciale**

1. I vincitori del concorso sono avviati, se in servizio permanente, alla frequenza di un'attività addestrativa della durata complessiva di cinque mesi che potrà essere eventualmente articolata in un corso di formazione di base della durata non inferiore a tre mesi seguito da un periodo di qualificazione operativa.

I frequentatori sono comunque nominati sottotenenti del ruolo normale – comparto speciale della Guardia di finanza e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso di formazione di base, con decorrenza successiva alla relativa conclusione.

L'effettiva struttura dell'attività addestrativa sarà resa nota ai vincitori di concorso prima dell'inizio della stessa mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666) che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso è considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause di forza maggiore e debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata [Bg0200000p@pec.gdf.it](mailto:Bg0200000p@pec.gdf.it) entro il terzo giorno solare successivo alla data di inizio della frequenza del corso.

Il Comandante dell'Accademia valutate le documentate cause impeditive, può differire – con giudizio motivato e insindacabile – la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati tramite il Reparto di appartenenza.

3. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo normale – comparto speciale sono riassegnati al Reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.
4. Al termine dell'attività addestrativa, i neo sottotenenti potranno essere impiegati, compatibilmente con le esigenze di servizio, presso Reparti ubicati:
  - a) nella provincia ove prestavano servizio al momento di inizio dell'attività addestrativa ovvero in quelle viciniori;
  - b) in province diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) eventualmente indicate come di gradimento ovvero viciniori.

## **Art. 21**

### **Trattamento economico**

1. I concorrenti, per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati “comandati in missione”.
2. I luogotenenti dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza dell'attività addestrativa di cui all'articolo 20, hanno:
  - a) l'obbligo di accasermamento;
  - b) diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

## **Art. 22**

### **Sito *internet*, informazioni utili e modalità di notifica**

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo “<https://concorsi.gdf.gov.it>”.

2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'articolo 3 del presente bando di concorso.

### **Art. 23** **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
  - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* [urp@gdf.it](mailto:urp@gdf.it) o di posta elettronica certificata [urp.reclutamento@pec.gdf.it](mailto:urp.reclutamento@pec.gdf.it). Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 –  
*e-mail*: [rm0300001@gdf.it](mailto:rm0300001@gdf.it); posta elettronica certificata [rm0300000p@pec.gdf.it](mailto:rm0300000p@pec.gdf.it);
  - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* [rpdp@gdf.it](mailto:rpdp@gdf.it) o di posta elettronica certificata [rpdp@pec.gdf.it](mailto:rpdp@pec.gdf.it);
  - c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
  - d) il trattamento dei dati personali:
    - 1) è finalizzato:
      - alla progressione di carriera mediante procedura di selezione riservata agli appartenenti al Corpo, che trova base giuridica nell'articolo 36, commi dal 29 al 32, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
      - alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
    - 2) è limitato a quanto “*necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico*” (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” di cui all'articolo 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano la progressione di carriera mediante procedura di selezione riservata agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del RGPD;

- 3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro;
  - 4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - 5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
  - 6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
  - e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
  - f) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:
- a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
- L'esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica, al “punto di contatto” del titolare (Centro di Reclutamento della Guardia di finanza);
- b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 4 giugno 2020

Determinazione n. 141642 del 4 giugno 2020

**IL COMANDANTE GENERALE**

F.to Gen.C.A. Giuseppe Zafarana

**AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA  
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18**

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

**A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

MATERIALE MECCANICO

GIORNO                      MESE                      ANNO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

DATA DI NASCITA

[illegible]

GIORNO MESE ANNO

[illegible]

|       |  |
|-------|--|
| PROV. |  |
|       |  |

[illegible]

INDIRIZZO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, FRAZIONE)

[illegible]

PEC

[illegible][illegible]

☐ di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a):

☐ Servizio Aereo☐ Servizio Navale

☐ di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b):

ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752

Richiesta di partecipazione per il posto riservato di cui

Lingua nella quale intende sostenere la prova orale

all'articolo 1, comma 2, lettera b), del bando

SI NO

Italiana

Tedesca

I candidati devono indicare, nelle annotazioni, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto.

Dichiara di rivestire lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo:

Si

NO

Dichiara di essere impiegato in una missione internazionale all'estero:

Si

NO

In caso affermativo indicare la sede di servizio:

**TITOLO DI STUDIO** (sono ammessi esclusivamente i diplomi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del bando)

Specificare quale

Conseguito presso

Dichiara di essere in possesso della seguente specializzazione del servizio aereo o del servizio navale del Corpo se concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punti 1) e 2):

Dichiara, inoltre, di avere n. \_\_\_\_\_ figli a carico.

EVENTUALI ULTERIORI TITOLI PREFERENZIALI E/O MAGGIORATIVI DI PUNTEGGIO NON TRASCRITTI AGLI ATTI MATRICOLARI:

---

---

LUOGO DATA FIRMA DEL CANDIDATO (\*)

(\*) L'omessa sottoscrizione della domanda, se presentata secondo le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 3, del bando di concorso, comporta l'archiviazione della stessa.

**ALLEGATO 2**

**SCHEMA TITOLI**  
**(punteggio massimo conseguibile: 20,000)**

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio per ciascuna delle seguenti aree:

**AREA CULTURALE**  
**(punteggio massimo conseguibile: fino a 6,000)**

1) fino ad un massimo di 6,000 punti, in relazione ai voti dei titoli di studio conseguiti:

| <b>Tipologia titolo di studio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>discipline economico-giuridiche di cui all'allegato 3</b> | <b>altre classi di laurea</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) diploma di laurea <i>ex</i> articolo 3 della legge n. 341/1990, laurea specialistica <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, nonché titoli equipollenti <i>ex lege</i> | punti 6,000                                                  | punti 4,000                   |
| b) diploma universitario <i>ex</i> articolo 2 della legge n. 341/1990, laurea <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509/1999, e articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 270/2004, nonché titoli equipollenti <i>ex lege</i>                                       | punti 3,600                                                  | punti 2,400                   |

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello cui è attribuito il punteggio più favorevole.

**AREA PROFESSIONALE**  
**(punteggio massimo conseguibile: fino a 11,900)**

2) fino ad un massimo di 5,000 punti, attribuendo per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi, gli incarichi assolti al comando di:

a) Reparti incaricati della diretta esecuzione del servizio.....0,250;

b) Organi *di line* a carattere operativo nell'ambito dei Reparti  
di cui alla lettera a).....0,170;

c) Altri organi *di line e staff*.....0,070,

di cui alla circolare del Comando Generale n. 240000/310, in data 30 ottobre 1995, e successive integrazioni e modificazioni;

3) fino ad un massimo di 0,900 punti, per le seguenti qualifiche o giudizi equipollenti conseguite nel grado di luogotenente:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| eccellente con apprezzamento e lode | 0,050      |
| eccellente con apprezzamento        | 0,040      |
| Eccellente                          | 0,030      |
| superiore alla media                | 0,020      |
| nella media                         | 0,010      |
| inferiore alla media                | meno 0,010 |
| Insufficiente                       | meno 0,030 |

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:

- a) non sono prese in considerazione le qualifiche e i punteggi conseguiti al termine dei corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione;
- b) per ciascun anno solare, al candidato è attribuito il punteggio relativo alla qualifica risultante dal documento caratteristico riferito al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, antecedente o successivo ai corsi di cui alla lettera a), ancorché meno favorevole al concorrente.

Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo al primo e all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

- c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- d) per i periodi coperti da "*dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica*" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| rendimento elevato con apprezzamento e lode; | ECCELLENTE con apprezzamento e lode; |
| rendimento elevato con apprezzamento         | ECCELLENTE con apprezzamento         |
| rendimento elevato                           | ECCELLENTE                           |
| rendimento pieno e sicuro                    | SUPERIORE ALLA MEDIA                 |
| rendimento distinto                          | SUPERIORE ALLA MEDIA                 |
| rendimento normale                           | NELLA MEDIA                          |
| rendimento scarso                            | INFERIORE ALLA MEDIA                 |
| rendimento mediocre                          | INSUFFICIENTE                        |

- 4) fino ad un massimo di 0,200 punti, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi indetti:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ai sensi dei seguenti articoli del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 nella versione vigente sino al 7 luglio 2017 – per ufficiali dei soppressi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruolo speciale" (articoli 8, comma 1, e 53, comma 4);</li> <li>- ruolo aeronavale (articolo 7, comma 8),</li> </ul> </li> </ol> <p>per ogni singolo concorso:</p> | 0,100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| b) ai sensi dell'articolo 36, comma 29, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (concorso straordinario, per titoli ed esami, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti del Corpo in servizio permanente con sei anni di anzianità nel grado): | 0,100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

5) fino ad un massimo di 2,800 punti, in relazione al possesso delle seguenti onorificenze militari, ricompense o *status* da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

|                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile                               | 1,500 |
| b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria | 0,800 |
| c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile                           | 0,600 |
| d) croce o medaglia d'Oro al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile                                                 | 0,500 |
| e) croce o medaglia d'Argento al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile                                             | 0,450 |
| f) croce o medaglia di Bronzo al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile                                             | 0,400 |
| g) croce al Valor Militare, medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, attestato di Pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13                              | 0,300 |
| h) attestato di pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato esclusivamente per le fattispecie previste all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13                                                                   | 0,250 |
| i) attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 658                                                                                                                   | 0,200 |
| j) attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2014                                                                                                   | 0,050 |
| k) distintivo di mutilato in servizio                                                                                                                                                                                          | 0,300 |
| l) distintivo di ferito in servizio                                                                                                                                                                                            | 0,200 |
| m) encomio solenne                                                                                                                                                                                                             | 0,200 |
| n) encomio semplice                                                                                                                                                                                                            | 0,100 |
| o) elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010 ovvero premio in denaro                                                                      | 0,050 |

|                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| p) riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo | 0,800 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

6) per ogni eventuale sanzione:

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| a) di carattere penale per contravvenzioni che prevede:<br>- l'arresto<br>- l'ammenda                                                                                                                                                   | meno punti 1,600<br>meno punti 0,800                     |
| b) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione                                                                         | meno punti 0,200                                         |
| c) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata della sospensione                      | meno punti 0,200                                         |
| d) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione                                                                                                     | meno punti 0,200                                         |
| e) disciplinare di corpo:<br>- consegna di rigore (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti), per ogni giorno comminato<br>- consegna, per ogni giorno comminato<br>- rimprovero, per ogni sanzione | meno punti 0,120<br>meno punti 0,080<br>meno punti 0,060 |

7) fino ad un massimo di 3,000 punti, per:

a) il possesso delle seguenti specializzazioni e qualificazioni, così attribuiti:

| Descrizione titolo                                                     | Posti/<br>Servizio (*)                            | Categoria<br>titolo | Possesso |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Esperto d'Area/<br>Verificatore Fiscale                                | Articolo 1, comma 2,<br>lettera b)                | Specializzazioni    | 1,000    |
| Manutentore di aeromobile                                              | Articolo 1, comma 2,<br>lettera a)/servizio aereo | Specializzazioni    | 1,000    |
| Investigatore Economico<br>Finanziario/<br>Tecnica della verifica (**) | Articolo 1, comma 2,<br>lettera b)                | Qualificazioni      | 0,800    |

(\*) Le maggiorazioni rilevano solo per gli aspiranti ai posti /servizio indicato.

(\*\*) Solo se conseguite all'esito della frequenza di corsi centralizzati;

b) il possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a):

- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005, e successive modificazioni e integrazioni;
- relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare, conseguite all'esito di specifici corsi previsti dai piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001,

così distinti:

| <b>Categoria titolo (*)</b> | <b>Possesso</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Specializzazioni            | 0,500           |
| Qualificazioni              | 0,400           |
| Abilitazioni                | 0,300           |

(\*) Solo se conseguite all'esito della frequenza di corsi centralizzati.

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il punteggio incrementale previsto per il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione);

- c) i seguenti risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione:
- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
  - relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare inseriti nei piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001,

come di seguito indicato:

| <b>Qualifica o giudizio equivalente o punteggio:</b> |                                            | <b>Durata del corso non inferiore a:</b> |                  |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                                      |                                            | <b>180 giorni</b>                        | <b>90 giorni</b> | <b>30 giorni (*)</b> |
| <b>≥</b>                                             | <b>Ottimo<br/>16/20 o 9/10</b>             | 0,400                                    | 0,300            | 0,200                |
|                                                      | <b>Molto buono<br/>14/20 o 8/10</b>        | 0,300                                    | 0,200            | 0,100                |
|                                                      | <b>Buono<br/>12/20 o 7/10</b>              | 0,200                                    | 0,100            | 0,050                |
|                                                      | <b>Sufficiente<br/>10/20 o 6/10</b>        | 0,100                                    | 0,050            | 0,030                |
| <b>≤</b>                                             | <b>Insufficiente<br/>9,99/20 o 5,99/10</b> | meno 0,400                               | meno 0,300       | meno 0,200           |

(\*) Ai corsi per il conseguimento della qualificazione di Investigatore Economico-Finanziario svolti nella "fase transitoria" disciplinata dalla circolare n. 397044/1089, in data 27 novembre 2008, del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento, e successive modifiche e integrazioni, saranno attribuiti, sulla base della qualifica/giudizio/punteggio ottenuto a fine attività formativa, gli stessi punteggi incrementali previsti per i medesimi corsi di durata non inferiore a 30 giorni.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente". In caso di esperimento teorico-pratico,

sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici di specializzazione, qualificazione e abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza*”;

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

d) la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

| livello                                                                                                                                                                                                 | Punteggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L ( <i>listening</i> ), W ( <i>writing</i> ), S ( <i>speaking</i> ) e R ( <i>reading</i> ) non inferiore a 8 e minore di 11 | 0,200     |
| possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 11 e minore di 14                                                                             | 0,500     |
| possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 14                                                                                              | 1,000     |

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente.

### ANZIANITÀ DI SERVIZIO NEL GRADO (punteggio massimo conseguibile: fino a 2,100)

8) fino a 2,100 punti, per ogni anno trascorso (o frazione di anno non inferiore a sei mesi continuativi) nella qualifica/grado di luogotenente a partire dal primo giorno successivo alla conclusione del terzo anno ..... 0,140;

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle succitate detrazioni, il candidato consegua un punteggio negativo nella valutazione dei titoli, allo stesso, in sede di redazione della graduatoria unica di merito, non verrà attribuito alcun punteggio.

### TABELLE DI EQUIPARAZIONE TRA I TITOLI POSSEDUTI DAI CONCORRENTI APPARTENENTI AL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO E QUELLI SOPRA DESCRITTI

1. Documentazione caratteristica:

| Ex Corpo di Polizia Forestale                                                                | Corpo della Guardia di Finanza      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime qualificati eccezionali con deliberazione del C.d.a.) | Eccellente con Apprezzamento e lode |
| OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci                                                              | Eccellente con Apprezzamento        |

|                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ottime)                                                                 |                                       |
| OTTIMO CON PUNTI 10 (con un buono in una voce di secondaria importanza) | Eccellente                            |
| OTTIMO CON PUNTI 9                                                      | Superiore alla Media – Pieno e Sicuro |
| BUONO CON PUNTI 8                                                       | Superiore alla Media - Distinto       |
| BUONO CON PUNTI 7                                                       | Nella Media                           |
| MEDIOCRE CON PUNTI 6<br>MEDIOCRE CON PUNTI 5                            | Inferiore alla media                  |
| CATTIVO CON PUNTI 4 ÷ 0                                                 | Insufficiente                         |

2. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento:

| <b>Ex Corpo di Polizia Forestale</b> | <b>Corpo della Guardia di Finanza</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ENCOMIO SOLENNE                      | ENCOMIO SOLENNE                       |
| ENCOMIO                              | ENCOMIO SEMPLICE                      |
| LODE                                 | ELOGIO                                |
| PREMI IN DENARO                      | PREMIO IN DENARO                      |

3. Sanzioni:

| <b>Ex Corpo di Polizia Forestale</b>                                                                                                                     | <b>Corpo della Guardia di Finanza</b>                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CENSURA (dichiarazione scritta di biasimo per lievi trasgressioni)                                                                                       | RIMPROVERO                                                                           |
| RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (non inferiore a un decimo né superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi) | CONSEGNA/CONSEGNA DI RIGORE a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata |
| SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA (allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione di metà dello stipendio)                        | SOSPENSIONE DISCIPLINARE                                                             |

## ALLEGATO 3

## CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE

**Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007**

- LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
- LM-16 - Classe delle lauree magistrali in finanza;
- LM-52 - Classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali;
- LM-56 - Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;
- LM-62 - Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
- LM-63 - Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-72 - Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione;
- LM-77 - Classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali;
- LM-81 - Classe delle lauree magistrali in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-82 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
- LM-83 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-88 - Classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale;
- LM-90 - Classe delle lauree magistrali in studi europei;
- LM/DC - Classe delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza;
- LM/SC - Classe delle lauree magistrali in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza.

**Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509**

- LS-19 - Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- LS-22 - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- LS-60 - Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- LS-64 - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- LS-70 - Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- LS-71 - Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LS-80 - Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;
- LS-84 - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- LS-88 - Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LS-89 - Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- LS-90 - Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;
- LS-91 - Classe delle lauree specialistiche in statistica economica finanziaria e attuariale;
- LS-99 - Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- LS-102 - Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- DS-S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della difesa e della sicurezza;

**Diplomi di laurea**

Economia e finanza, giurisprudenza, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionali e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienze dell'amministrazione, o equipollenti.

**Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270**

- L-14 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- L-16 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- L-28 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione;
- L-33 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- L-36 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- L-41 - Classe delle lauree triennali in statistica.

**Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509**

- 02 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- 15 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 17 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- 19 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione;
- 22 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea;
- 28 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- 35 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- 37 - Classe delle lauree triennali in scienze statistiche.

**Diplomi universitari**

Banca e finanza, commercio estero, consulente del lavoro, economia applicata, economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, economia dell'ambiente, economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, economia e amministrazione delle imprese, economia e gestione dei servizi turistici, gestione delle amministrazioni pubbliche, gestione delle imprese alimentari, gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, marketing e comunicazione di azienda, metodi quantitativi per l'economia, moneta e finanza, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, scienze assicurative, statistica, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le Amministrazioni pubbliche, o equipollenti.

**ALLEGATO 4**

**PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME  
PER I POSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA b)  
Altri Luogotenenti**

**PROVA ORALE**

**Tematiche di carattere giuridico**

1. Il sistema penale-tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
2. La residenza fiscale delle persone fisiche e delle società. Strumenti normativi di contrasto al fenomeno del trasferimento fittizio della residenza fiscale.
3. Gli strumenti di aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
4. Le disposizioni normative in materia di indagini finanziarie. Le presunzioni legali previste dalle norme in materia di accertamento fiscale e la loro estendibilità ad altri ambiti della missione istituzionale.
5. La disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali.
6. La disciplina antimafia di prevenzione e penale.
7. Il sistema di prevenzione antiriciclaggio: il Decreto Legislativo n. 231/2007, modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
8. Il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, per la prevenzione e repressione dell'indebito accesso alle prestazioni sociali agevolate.
9. I delitti contro la Pubblica Amministrazione alla luce della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
10. I diritti di proprietà intellettuale, la tutela del *made in Italy* e la sicurezza dei prodotti.

**Tecnica professionale.**

1. Le verifiche e i controlli della Guardia di finanza: caratteristiche, finalità e distinzioni. La competenza all'esecuzione delle verifiche e dei controlli.
2. La selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo o verifica fiscale. Il sostegno alla *compliance*.
3. Programmazione dell'attività di verifica. Esecuzione e modifiche del piano di programma.
4. L'utilizzo ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e antiriciclaggio e delle informazioni provenienti dalle altre Istituzioni/Forze di polizia.
5. L'attività di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria in applicazione della normativa antimafia.
6. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni sospette.
7. Attività della Guardia di Finanza in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.
8. Attività operativa della Guardia di Finanza a contrasto delle frodi lesive delle uscite di bilancio dell'Unione europea.
9. Attività della Guardia di Finanza in collaborazione con la Corte dei Conti nell'esercizio della funzione giurisdizionale e di controllo.
10. Attività della Guardia di Finanza in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## TESI PER LA PROVA ORALE

### Tesi 1

- a. Il sistema penale-tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- b. La disciplina antimafia di prevenzione e penale.
- c. Le verifiche e i controlli della Guardia di finanza: caratteristiche, finalità e distinzioni. La competenza all'esecuzione delle verifiche e dei controlli.
- d. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni sospette.

### Tesi 2

- a. La residenza fiscale delle persone fisiche e delle società. Strumenti normativi di contrasto al fenomeno del trasferimento fittizio della residenza fiscale.
- b. Il sistema di prevenzione antiriciclaggio: il Decreto Legislativo n. 231/2007, modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
- c. La selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo o verifica fiscale. Il sostegno alla *compliance*.
- d. Attività della Guardia di Finanza in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.

### Tesi 3

- a. Gli strumenti di aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
- b. Il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, per la prevenzione e repressione dell'indebito accesso alle prestazioni sociali agevolate.
- c. Programmazione dell'attività di verifica. Esecuzione e modifiche del piano di programma.
- d. Attività operativa della Guardia di Finanza a contrasto delle frodi lesive delle uscite di bilancio dell'Unione europea.

### Tesi 4

- a. Le disposizioni normative in materia di indagini finanziarie. Le presunzioni legali previste dalle norme in materia di accertamento fiscale e la loro estendibilità ad altri ambiti della missione istituzionale.
- b. I delitti contro la Pubblica Amministrazione alla luce della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- c. L'utilizzo ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e antiriciclaggio e delle informazioni provenienti dalle altre Istituzioni/Forze di polizia.
- d. Attività della Guardia di Finanza in collaborazione con la Corte dei Conti nell'esercizio della funzione giurisdizionale e di controllo.

**Tesi 5**

- a. La disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali.
- b. I diritti di proprietà intellettuale, la tutela del *made in Italy* e la sicurezza dei prodotti.
- c. L'attività di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria in applicazione della normativa antimafia.
- d. Attività della Guardia di Finanza in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**ALLEGATO 5**

**PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME  
PER I POSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA a), punto 1)  
Titolari di specializzazioni del servizio aereo.**

**PROVA ORALE**

**Tematiche di carattere giuridico**

1. Il sistema penale-tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
2. Gli strumenti di aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
3. La disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali.
4. I delitti contro la Pubblica Amministrazione alla luce della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
5. I diritti di proprietà intellettuale, la tutela del *made in Italy* e la sicurezza dei prodotti.
6. Attività della Guardia di finanza in mare ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
7. Diritto della navigazione: le fonti (convenzioni internazionali, norme dell'Unione Europea e normativa nazionale), il demanio marittimo e aeronautico.
8. La nave e l'aeromobile (definizioni, distinzioni, categorie e tipologie) e relativi regimi amministrativi (iscrizione, individuazione, nazionalità, abilitazione e cancellazione).
9. Il Comandante della nave e dell'aeromobile.
10. Elementi di diritto penale della navigazione: principali violazioni e relative sanzioni. Gli organi per l'accertamento e le norme di procedura.

**Tecnica professionale**

1. Lo spazio aereo e le convenzioni internazionali che riguardano la navigazione aerea.
2. Gli aeromobili a pilotaggio remoto. L'attuale normativa.
3. L'equipaggio: requisiti, organizzazione, gerarchia e responsabilità a bordo. Il Comandante dell'aeromobile: compiti e responsabilità.
4. Istituto dell'assistenza e salvataggio da parte di un equipaggio. Il coordinamento in mare alla luce del decreto legislativo n. 177 del 2016.
5. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota anche come Frontex (istituita con il regolamento (UE) n. 2016/1624, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 settembre 2016): compiti, funzionamento e partecipazione della Guardia di finanza nelle Joint Operations.
6. Normativa aeronautica militare: AER(EP).P-2005 - cenni. Il mantenimento dell'aeronavigabilità. Sistema di gestione per la qualità della manutenzione. Richiesta, rilascio e mantenimento del certificato di approvazione dell'Ente di manutenzione.
7. Il Servizio Aereo: Reclutamento e formazione. La navigabilità dell'aeromobile e il registro aeronautico nazionale.
8. Il Centro di Aviazione: il suo ruolo nell'addestramento, nella post-formazione e nella standardizzazione aerea.
9. La componente di proiezione del Corpo: il Gruppo Esplorazione Aeromarittima. Le Sezioni Aeree di Manovra.
10. La componente regionale del Corpo: i Reparti Operativi Aeronavali. Le Sezioni aeree.

## TESI PER LA PROVA ORALE

### Tesi 1

- a. Il sistema penale-tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- b. Attività della Guardia di finanza in mare ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
- c. Lo spazio aereo e le convenzioni internazionali che riguardano la navigazione aerea.
- d. Normativa aeronautica militare: AER(EP).P-2005 - cenni. Il mantenimento dell'aeronavigabilità. Sistema di gestione per la qualità della manutenzione. Richiesta, rilascio e mantenimento del certificato di approvazione dell'Ente di manutenzione.

### Tesi 2

- a. Gli strumenti di aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
- b. Diritto della navigazione: le fonti (convenzioni internazionali, norme dell'Unione Europea e normativa nazionale), il demanio marittimo e aeronautico.
- c. Gli aeromobili a pilotaggio remoto. L'attuale normativa.
- d. Il Servizio Aereo: Reclutamento e formazione. La navigabilità dell'aeromobile e il registro aeronautico nazionale.

### Tesi 3

- a. La disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali.
- b. La nave e l'aeromobile (definizioni, distinzioni, categorie e tipologie) e relativi regimi amministrativi (iscrizione, individuazione, nazionalità, abilitazione e cancellazione).
- c. L'equipaggio: requisiti, organizzazione, gerarchia e responsabilità a bordo. Il Comandante dell'aeromobile: compiti e responsabilità.
- d. Il Centro di Aviazione: il suo ruolo nell'addestramento, nella post-formazione e nella standardizzazione aerea.

### Tesi 4

- a. I delitti contro la Pubblica Amministrazione alla luce della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- b. Il Comandante della nave e dell'aeromobile.
- c. Istituto dell'assistenza e salvataggio da parte di un equipaggio. Il coordinamento in mare alla luce del decreto legislativo n. 177 del 2016.
- d. La componente di proiezione del Corpo: il Gruppo Esplorazione Aeromarittima. Le Sezioni Aeree di Manovra.

### Tesi 5

- a. I diritti di proprietà intellettuale, la tutela del *made in Italy* e la sicurezza dei prodotti.
- b. Elementi di diritto penale della navigazione: principali violazioni e relative sanzioni. Gli organi per l'accertamento e le norme di procedura.
- c. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota anche come Frontex (istituita con il regolamento (UE) n. 2016/1624, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 settembre 2016): compiti, funzionamento e partecipazione della Guardia di Finanza nelle Joint Operations.
- d. La componente regionale del Corpo: i Reparti Operativi Aeronavali. Le Sezioni aeree.

**ALLEGATO 6**

**PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME  
PER I POSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA a), punto 2)  
Titolari di specializzazioni del servizio navale.**

**PROVA ORALE**

**Tematiche di carattere giuridico**

1. Il sistema penale-tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
2. Gli strumenti di aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
3. La disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali.
4. I delitti contro la Pubblica Amministrazione alla luce della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
5. I diritti di proprietà intellettuale, la tutela del *made in Italy* e la sicurezza dei prodotti.
6. Attività della Guardia di finanza in mare ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
7. Diritto della navigazione: le fonti (convenzioni internazionali, norme dell'Unione Europea e normativa nazionale), il demanio marittimo e aeronautico.
8. La nave e l'aeromobile (definizioni, distinzioni, categorie e tipologie) e relativi regimi amministrativi (iscrizione, individuazione, nazionalità, abilitazione e cancellazione).
9. Il Comandante della nave e dell'aeromobile.
10. Elementi di diritto penale della navigazione: principali violazioni e relative sanzioni. Gli organi per l'accertamento e le norme di procedura.

**Tecnica professionale**

1. Partecipazione del Corpo e Operazioni congiunte Frontex (Contrasto all'immigrazione clandestina e alla salvaguardia della vita umana in mare: Linee d'orientamento per l'attività operativa).
2. Le funzioni della polizia di sicurezza del mare: contrasto dei fenomeni illeciti via mare, sorveglianza in mare ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina.
3. I Servizi d'ordine e sicurezza pubblica in mare: vigilanza nei porti, vigilanza e scorta obiettivi sensibili, le manifestazioni di protesta, gli eventi di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica e i grandi eventi.
4. L'attività di supporto alle altre Forze di polizia nell'assolvimento dei compiti istituzionali: procedure operative, impiego di personale e mezzi, rendicontazione attività operativa.
5. Eventi immigrazione clandestina: Assegnazione "*Place of Safety*".
6. Specializzazioni, abilitazioni del personale del contingente di mare.
7. I ruoli di bordo per le unità navali della Guardia di Finanza.
8. I reparti Navali della componente di proiezione: Stazione Navale di Manovra.
9. I Reparti Navali della componente regionale: Stazione Navale e Sezione Operativa Navale.
10. Classificazione del naviglio della Guardia di Finanza.

## TESI PER LA PROVA ORALE

### Tesi 1

- a. Il sistema penale-tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- b. Attività della Guardia di finanza in mare ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
- c. Partecipazione del Corpo – Operazioni congiunte Frontex (Contrasto all'immigrazione clandestina e alla salvaguardia della vita umana in mare : Linee d'orientamento per l'attività operativa).
- d. Specializzazioni, abilitazioni del personale del contingente di mare.

### Tesi 2

- a. Gli strumenti di aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
- b. Diritto della navigazione: le fonti (convenzioni internazionali, norme dell'Unione Europea e normativa nazionale), il demanio marittimo e aeronautico.
- c. Le funzioni della polizia di sicurezza del mare: contrasto dei fenomeni illeciti via mare, sorveglianza in mare ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina.
- d. I ruoli di bordo per le unità navali della Guardia di Finanza.

### Tesi 3

- a. La disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali.
- b. La nave e l'aeromobile (definizioni, distinzioni, categorie e tipologie) e relativi regimi amministrativi (iscrizione, individuazione, nazionalità, abilitazione e cancellazione).
- c. I Servizi d'ordine e sicurezza pubblica in mare: vigilanza nei porti, vigilanza e scorta obiettivi sensibili, le manifestazioni di protesta, gli eventi di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica e i grandi eventi.
- d. I reparti Navali della componente di proiezione: Stazione Navale di Manovra.

### Tesi 4

- a. I delitti contro la Pubblica Amministrazione alla luce della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- b. Il Comandante della nave e dell'aeromobile.
- c. L'attività di supporto alle altre Forze di polizia nell'assolvimento dei compiti istituzionali: procedure operative, impiego di personale e mezzi, rendicontazione attività operativa.
- d. I Reparti Navali della componente regionale: Stazione Navale e Sezione Operativa Navale.

### Tesi 5

- a. I diritti di proprietà intellettuale, la tutela del *made in Italy* e la sicurezza dei prodotti.
- b. Elementi di diritto penale della navigazione: principali violazioni e relative sanzioni. Gli organi per l'accertamento e le norme di procedura.
- c. Eventi immigrazione clandestina: Assegnazione "*Place of Safety*".
- d. Classificazione del naviglio della Guardia di Finanza.